

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una persona in disoccupazione completa, che, mentre percepisce dallo Stato membro competente una prestazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, e/o prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro, ha diritto ad una prestazione di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro di residenza.
- 2) Se al riguardo sia rilevante per quali motivi, ad esempio ragioni familiari, detta persona disoccupata abbia trasferito la sua residenza in uno Stato membro diverso da quello competente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 7 luglio 2020 —
UE, HC / Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG**

(Causa C-301/20)

(2020/C 313/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrenti: UE, HC

Resistente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Controinteressati: Eredi VJ

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che una copia del certificato che sia stata rilasciata, nonostante la suddetta disposizione, per una durata illimitata, senza indicare una data di scadenza,
 - a. è valida e produce effetti senza limiti di tempo, oppure
 - b. è valida solo per un periodo di sei mesi dalla data del suo rilascio, oppure
 - c. è valida solo per un periodo di sei mesi a partire da un'altra data, oppure
 - d. è invalida e non idonea all'utilizzo ai sensi dell'articolo 63 del regolamento n. 650/2012.
- 2) Se l'articolo 65, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 69, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che il certificato produce i suoi effetti a favore di tutte le persone indicate nominativamente sullo stesso come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità, cosicché possano utilizzare detto certificato ai sensi dell'articolo 63 del regolamento anche coloro che non ne hanno richiesto direttamente il rilascio.

- 3) Se l'articolo 69, in combinato disposto con l'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che occorre riconoscere l'effetto di legittimazione della copia autentica di un certificato successorio se questa era ancora valida quando è stata presentata per la prima volta, benché sia scaduta prima che l'autorità competente adottasse la decisione corrispondente, o se detta disposizione non osti a una normativa nazionale che richiede la validità del certificato anche al momento della decisione.

(¹) GU 2012, L 201, pag. 107.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris (Francia) il 9 luglio 2020 —
A — Con l'intervento di: Autorité des marchés financiers**

(Causa C-302/20)

(2020/C 313/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: A

Con l'intervento di: Autorité des marchés financiers

Questioni pregiudiziali

1) In primo luogo,

- a) Se l'articolo 1, punto 1), primo comma, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (¹), in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (²), debba essere interpretato nel senso che un'informazione vertente sull'imminente pubblicazione di un articolo di stampa che riprende voci di mercato riguardanti un emittente di strumenti finanziati possa rispondere al requisito di precisione richiesto da detti articoli ai fini della qualificazione come informazione privilegiata.
- b) Se il fatto che l'articolo di stampa, la cui imminente pubblicazione costituisce l'informazione di cui trattasi, indichi, quale voce di mercato, il prezzo di un'offerta pubblica di acquisto rilevi ai fini della valutazione del carattere preciso dell'informazione stessa.
- c) Se la notorietà del giornalista che ha firmato l'articolo, la reputazione dell'organo di stampa che ne ha garantito la pubblicazione e l'influenza effettivamente sensibile («ex post») di detta pubblicazione sul prezzo dei titoli cui esso si riferisce siano elementi rilevanti ai fini della valutazione della precisione dell'informazione di cui trattasi.

2) In secondo luogo, ove si risponda che un'informazione come quella di cui trattasi può soddisfare il requisito di precisione richiesto:

- a) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (³), debba essere interpretato nel senso che la comunicazione da parte di un giornalista, a una delle sue fonti abituali, di un'informazione vertente sull'imminente pubblicazione di un articolo a sua firma che riprende voci di mercato avviene «ai fini dell'attività giornalistica».